

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 131

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
25 maggio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 778/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 779/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina** 18

- Regolamento (CE) n. 780/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 22

- ★ **Regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽¹⁾** 24

- ★ **Regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾** 26

- ★ **Regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾** 38

- ★ **Regolamento (CE) n. 784/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia ⁽¹⁾** 42

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione

2005/394/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 febbraio 2005, relativa all'appendice 1, lettera B, punto 9, dell'allegato 7** 43
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della rettifica del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 25 del 28.1.2005)** 45
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 126 del 19.5.2005)** 45
- ★ **Rettifica della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003)** 46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 778/2005 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 2005****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) In seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1334/1999 ⁽²⁾, ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di ossido di magnesio («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese, che hanno preso la forma di un prezzo minimo all'importazione. In seguito ad un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 985/2003 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato la forma delle misure antidumping in vigore, confermando il prezzo minimo, ma solamente a determinate condizioni, e istituendo un dazio ad valorem del 27,1 % in tutti gli altri casi.
- (2) Le misure originali sono state istituite con il regolamento (CE) n. 1473/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ («inchiesta iniziale»).

B. INCHIESTA ATTUALE

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese ⁽⁵⁾, i servizi della Commissione hanno ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 9 marzo 2004 dall'associazione Eurométaux (il richiedente) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 96 %, della produzione comunitaria complessiva di ossido di magnesio. Secondo le informazioni contenute nella domanda, la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.
- (4) Avendo stabilito che esistevano elementi sufficienti per aprire un'inchiesta e sentito il parere del comitato consultivo, i servizi della Commissione hanno annunciato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ⁽⁶⁾, ed hanno avviato l'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 985/2003 (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 17.6.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 230 del 26.9.2003, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 138 del 18.5.2004, pag. 2.

- (5) I servizi della Commissione hanno ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli altri produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, gli importatori/operatori commerciali, altre industrie notoriamente interessate e i rappresentanti delle autorità cinesi. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (6) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che hanno richiesto un questionario entro i termini previsti nell'avviso di apertura.
- (7) Considerato il numero elevato di produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese e di importatori del prodotto in esame, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento. Per decidere se il campionamento fosse o meno necessario e in tale caso selezionare il campione, i servizi della Commissione hanno inviato un questionario specifico, richiedendo informazioni specifiche sul volume medio delle vendite e sui prezzi medi di ciascun produttore esportatore e importatore interessato, ma nessuno ha risposto. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.
- (8) Inoltre, sono stati inviati questionari a tutti i produttori degli Stati Uniti, dell'Australia e dell'India (possibili paesi di riferimento) noti alla Commissione.
- (9) Al questionario hanno risposto i quattro produttori comunitari richiedenti e un produttore del paese di riferimento (Stati Uniti).
- (10) I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e ai fini della determinazione dell'interesse comunitario. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società.

Produttori comunitari

- Grecian Magnesite SA, Atene, Grecia,
- Magnesitas Navarras, SA, Pamplona, Spagna,
- Magnesitas de Rubian, SA, Sarria (Lugo), Spagna,
- Styromag GmbH, St Katharein an der Laming, Austria.

Produttore del paese di riferimento

- Premier Chemicals, LLC, King of Prussia, Pennsylvania, USA.

- (11) L'inchiesta relativa alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (il «periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo in esame»).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (12) Il prodotto in esame è lo stesso delle inchieste precedenti, che si sono concluse con l'istituzione delle misure attualmente in vigore: ossido di magnesio, ovverosia magnesia caustica naturale calcinata, classificabile al codice NC ex 2519 90 90 (codice TARIC 2519 90 90*10).

- (13) L'ossido di magnesio viene prodotto a partire dal carbonato di magnesio presente in natura o dalla magnesite. Per produrre l'ossido di magnesio, la magnesite viene estratta, frantumata, vagliata e calcinata in un forno a temperature comprese tra 700 e 1 000 °C. Il prodotto che ne risulta ha diversi tenori di ossido di magnesio. Le principali impurità dell'ossido di magnesio sono rappresentate da SiO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3 , CaO e B_2O_3 (ossido di silicio, ossido di ferro, ossido di alluminio, ossido di calcio e ossido di boro). L'ossido di magnesio viene soprattutto utilizzato in agricoltura, come alimento per gli animali o come fertilizzante; viene inoltre impiegato in applicazioni industriali nel campo dell'edilizia — per le pavimentazioni e i pannelli isolanti — e nella produzione di pasta di legno, carta, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti ignifughi, abrasivi e nel campo della protezione ambientale.
- (14) Come le inchieste precedenti, anche il presente riesame ha confermato che i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno le stesse caratteristiche di base fisiche e chimiche e le stesse applicazioni finali; a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

D. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA RETITERAZIONE DEL DUMPING

- (15) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare la probabilità che la scadenza delle misure comporti il persistere del dumping.

Osservazioni preliminari

- (16) Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e degli importatori comunitari, l'esame si è basato sulle informazioni che la Commissione ha potuto reperire da altre fonti. A tale proposito, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, sono stati usati dati Eurostat relativi al codice NC a otto cifre e al codice TARIC a 10 cifre, verificati utilizzando altre fonti.
- (17) Va osservato che i dati Eurostat pertinenti relativi al codice NC a otto cifre comprendono altri prodotti diversi dal prodotto in esame, mentre i dati relativi al codice TARIC a dieci cifre, per quanto riguarda il periodo in esame, non comprendono i dieci nuovi Stati membri.
- (18) Pertanto, i dati Eurostat relativi al codice TARIC a dieci cifre sono stati usati per i 15 Stati membri dell'Unione europea prima dell'allargamento, mentre i dati Eurostat relativi al codice NC a otto cifre sono stati usati per i dieci nuovi Stati membri. Per escludere i prodotti diversi dal prodotto in esame, i dati relativi al codice NC a otto cifre usati per i dieci nuovi Stati membri sono stati corretti, sottraendo la differenza in percentuale esistente tra i dati relativi al codice NC a otto cifre e quelli relativi al codice TARIC a dieci cifre trasmessi dai dieci nuovi Stati membri nei sei mesi successivi all'allargamento.
- (19) Sulla base dei dati TARIC corretti, è emerso che nel periodo dell'inchiesta, la Comunità ha importato 115 225 tonnellate di ossido di magnesio, pari a circa il 29 % del consumo comunitario.
- (20) Nel periodo dell'inchiesta del precedente riesame in previsione della scadenza, il volume delle importazioni dell'ossido di magnesio nella Comunità è stato pari a 110 592 tonnellate, corrispondenti a circa il 31 % del consumo comunitario.
- (21) Va osservato che, poiché la Comunità è adesso composta da 25 Stati membri, non si possono confrontare i volumi delle esportazioni e le quote di mercato relative alle esportazioni del riesame in previsione della scadenza precedente e di quello attuale.

Dumping durante il periodo dell'inchiesta

- (22) A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno utilizzato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale, la quale aveva rivelato un margine di dumping del 27,1 %.

Paese di riferimento

- (23) Poiché la Repubblica popolare cinese è un'economia in fase di transizione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato sulla base di informazioni ottenute in un appropriato paese terzo ad economia di mercato.
- (24) Poiché nell'inchiesta precedente è stata scelta l'India come paese di riferimento per stabilire il valore normale, la Commissione ha inviato una richiesta di collaborazione alle autorità indiane. Inoltre, è stata inviata la medesima richiesta anche a tutti i produttori noti in Australia e negli Stati Uniti, che nella richiesta di riesame in previsione della scadenza erano stati segnalati come possibili paesi di riferimento.
- (25) Un produttore indiano si è detto disponibile a collaborare, ma non ha però risposto al questionario. Un produttore australiano ha risposto, dichiarando però di non potere fornire ai servizi della Commissione le informazioni richieste. Solamente il produttore statunitense ha accettato di fornire le informazioni richieste.
- (26) I servizi della Commissione hanno stabilito che sul mercato statunitense la concorrenza è sufficientemente forte. Non esistono dazi antidumping sulle importazioni di ossido di magnesio, i volumi delle importazioni del prodotto in esame provenienti da diversi paesi terzi sono considerevoli ed esistono due produttori locali, in competizione tra loro. Il processo produttivo utilizzato dal produttore statunitense che ha collaborato è simile a quello utilizzato dai produttori cinesi. Le vendite sul mercato interno del produttore statunitense rappresentano una proporzione significativa (pari a circa l'83 %) delle importazioni comunitarie totali dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta.
- (27) La Commissione ha pertanto concluso che gli Stati Uniti rappresentano un paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale.

Valore normale

- (28) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore statunitense potessero, in base ai prezzi praticati, essere considerate effettuate nel quadro di normali operazioni commerciali. Il costo totale di produzione per unità relativo al periodo dell'inchiesta è stato pertanto messo a confronto con il prezzo medio per unità delle transazioni di vendita registrate nello stesso periodo. Dal confronto è emerso che tutte le vendite erano state redditizie. L'inchiesta ha inoltre rivelato che tutte le vendite del produttore statunitense che ha collaborato sono state effettuate a clienti indipendenti. Per determinare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale, sono stati quindi utilizzati i prezzi pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno statunitense nel corso di normali operazioni commerciali.

Prezzo all'esportazione

- (29) Come affermato, in assenza di altre informazioni attendibili, il prezzo all'esportazione è basato su dati Eurostat, che sono registrati su base cif frontiera comunitaria. Tali prezzi sono stati trasformati in prezzi fob, deducendo i costi relativi a trasporto marittimo e assicurazione. In mancanza di dati più attendibili, le informazioni relative a tali costi usate per i calcoli sono state fornite dall'industria comunitaria.

Confronto

- (30) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione franco fabbrica, sono stati applicati opportuni adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato il trasporto marittimo e terrestre.

Margine di dumping

- (31) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, calcolate come indicato sopra. Questo confronto ha mostrato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping, espresso come percentuale rispetto al prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato pari al 100,73 %, ovvero a un livello molto superiore al livello dell'inchiesta precedente (41,9 %).

Probabilità del persistere del dumping

- (32) Dopo avere esaminato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping. Considerato che nessun produttore esportatore ha collaborato e che esistono pochissimi dati pubblici sull'industria cinese dell'ossido di magnesio, le conclusioni dell'esame si basano soprattutto sui dati disponibili, in particolare sulle indagini di mercato basate sulle Japan Trade Statistics, sul US bureau of the Census e sui dati relativi alle dogane cinesi presentati dal richiedente.

Capacità di produzione cinese

- (33) Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, i produttori cinesi dispongono di notevoli capacità produttive di riserva, in quanto possiedono la maggiore riserva di magnesite allo stato grezzo al mondo, stimata a 1 300 000 tonnellate. La capacità produttiva cinese complessiva, relativa al periodo in esame, è stimata a 800 000-1 000 000 tonnellate all'anno, mentre il consumo sul mercato interno cinese è stimato a circa 250 000 tonnellate all'anno e le esportazioni a circa 550 000 tonnellate all'anno. Pertanto, se le condizioni del mercato lo rendessero opportuno, la produzione cinese potrebbe rapidamente aumentare.

Esportazione in paesi terzi

- (34) In base alle stesse fonti, è stato possibile stabilire che le esportazioni complessive di ossido di magnesio cinese sono aumentate del 17 %, passando dalle 465 900 tonnellate del 1999 alle 545 600 del 2003. Poiché i prezzi all'esportazione negli altri mercati mondiali, quali il Giappone o gli Stati Uniti, sono inferiori del 38 % circa rispetto a quelli praticati sul mercato comunitario, se le misure in vigore venissero abrogate, gli esportatori sarebbero motivati ad aumentare le esportazioni verso la Comunità piuttosto che verso altri paesi terzi.
- (35) Inoltre, nel 2003, i prezzi delle esportazioni verso il Giappone sono diminuiti del 13 % circa, passando cioè dai 109,4 USD per tonnellata del 2000 ai 95 USD per tonnellata del 2003. Nello stesso periodo, anche i prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuiti, di circa l'8 %, passando dai 133 USD per tonnellata del 2000 ai 122 USD per tonnellata del 2003.
- (36) Questi dati dimostrano chiaramente che, se le misure venissero abrogate, gli esportatori cinesi troverebbero vantaggioso orientare le proprie esportazioni verso il mercato comunitario, considerate le notevoli capacità produttive di riserva e alla luce dei prezzi più elevati praticati nella Comunità rispetto ai paesi terzi.

Prezzi all'esportazione verso la Comunità

- (37) Il livello dei prezzi prevalente nella Comunità per il prodotto in esame rende il mercato comunitario molto attraente, situazione che rappresenta un ulteriore incentivo ad aumentare le esportazioni verso la Comunità, aumentando la produzione. Inoltre, come già osservato, i prezzi all'esportazione verso paesi terzi sono risultati essere inferiori ai prezzi praticati sul mercato comunitario. Tuttavia, i prezzi attraenti e relativamente alti del mercato comunitario non potranno probabilmente essere mantenuti nel lungo termine. Se le misure venissero abrogate, i numerosi esportatori cinesi troverebbero il mercato comunitario ancora più interessante e cercherebbero di aumentare la propria quota di mercato. L'aumento della concorrenza, tuttavia, comporterebbe una riduzione dei prezzi ed è molto probabile che tutti gli operatori presenti sul mercato comunitario si troverebbero costretti a ridurre i prezzi.

Conclusioni

- (38) L'inchiesta ha dimostrato che la Repubblica popolare cinese ha continuato le pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta, ad un livello molto superiore al precedente. Considerato che la Repubblica popolare cinese dispone di notevoli capacità produttive di riserva e che le esportazioni cinesi verso i paesi terzi vengono effettuate a prezzi ancora più bassi di quelli praticati nella Comunità, è molto probabile che, se le misure fossero abrogate, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero considerevolmente le esportazioni in dumping verso la Comunità del prodotto in esame.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (39) I quattro produttori comunitari che hanno presentato la richiesta hanno risposto al questionario e collaborato pienamente all'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta, essi hanno rappresentato oltre il 96 % della produzione comunitaria.
- (40) Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, i quattro produttori comunitari in questione costituiscono l'industria comunitaria.

F. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO**Consumo nella Comunità**

- (41) Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume combinato delle vendite effettuate dall'industria comunitaria nella Comunità, delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e delle importazioni da altri paesi terzi.

Tabella 1 — Consumo comunitario (volume delle vendite)

Consumo nella Comunità	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Tonnellate	423 791	448 234	456 197	398 038	392 416	
Indice	100	106	108	94	93	- 7
Variazione annua (%)		6	2	- 14	- 1	

Fonte: dati Eurostat.

- (42) Il consumo di ossido di magnesio nell'Unione europea è aumentato tra il 2000 e il 2002, con un picco nel 2002, in cui ha raggiunto le 456 197 tonnellate, per poi diminuire nel 2003 e nel periodo dell'inchiesta, attestandosi sulle 392 416 tonnellate. Complessivamente, nel periodo in esame si è registrata una diminuzione del 7 %, con un aumento del 6 % tra il 2000 e il 2001.
- (43) Le fluttuazioni dell'ordine del 10 % annuo, in positivo o in negativo, del consumo del prodotto in esame non indicano necessariamente una tendenza a lungo termine. L'industria comunitaria sostiene che, in generale, il mercato dell'ossido di magnesio è relativamente stabile e che la fluttuazione non significativa registrata rientra in una evoluzione normale del consumo nel lungo termine.

Importazioni dalla Repubblica popolare cinese

Volume, quota di mercato e prezzi

- (44) I volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno evidenziato un andamento analogo al consumo comunitario, aumentando in media dell'8 % fino al 2002 e diminuendo successivamente. In generale, nel periodo in esame, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite del 18 %, passando dalle 140 171 tonnellate alle 115 225 tonnellate.

Tabella 2 — Importazioni dalla Repubblica popolare cinese

Volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Tonnellate	140 171	150 403	163 116	126 387	115 225	
Indice	100	107	116	90	82	– 18
Variazione annua		7	9	– 26	– 8	

Fonte: dati Eurostat.

- (45) La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 36 % nel 2002, analogamente all'aumento del consumo comunitario, mentre a partire dal 2003, essa ha cominciato a diminuire sensibilmente, attestandosi comunque al 29 % nel periodo dell'inchiesta.

Tabella 3 — Quota di mercato delle importazioni cinesi

Quota di mercato delle importazioni cinesi	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Percentuale del mercato	33	34	36	32	29	
Indice	100	103	109	97	88	– 12

Fonte: dati Eurostat.

- (46) Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuiti costantemente, registrando un calo complessivo del 24 %.

Tabella 4 — Prezzi medi all'importazione delle importazioni cinesi

Prezzi medi delle importazioni cinesi	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
EUR/tonnellate	174	164	149	135	133	
Indice	100	94	86	78	76	– 24

Fonte: dati Eurostat.

Andamento dei prezzi delle importazioni e sottoquotazione

- (47) Durante il periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, relativo al codice TARIC, è stato di 133 EUR/tonnellata cif frontiera comunitaria. Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, i prezzi medi di vendita (franco fabbrica) dell'industria comunitaria sono stati paragonati ai prezzi delle importazioni cinesi, registrati durante il periodo dell'inchiesta, debitamente adeguati a livello di costi post importazione, dogana e dazi anti-dumping. L'analisi non ha rivelato l'esistenza di sottoquotazione.

Situazione economica dell'industria comunitaria*Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti*

Tabella 5 — Produttività

Produzione	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	104	102	97	95	– 5
Variazione annua		4	– 2	– 5	– 2	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (48) Tra il 2000 e il 2001, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 4 %, adeguandosi in una certa misura all'andamento del consumo comunitario. Successivamente, essa è però diminuita costantemente, registrando, nel periodo in esame, un calo complessivo del 5 %. Nel periodo dell'inchiesta, la produzione di ossido di magnesio dell'industria comunitaria ha rappresentato il 55 % circa del consumo comunitario.

Tabella 6 — Capacità di produzione

Capacità di produzione	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	100	100	100	100	0
Variazione annua		0	0	0	0	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (49) Le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono rimaste immutate durante il periodo considerato.

Tabella 7 — Utilizzazione degli impianti

Utilizzazione degli impianti	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	104	102	97	95	– 5

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (50) La tabella indica che nel periodo in esame l'utilizzazione degli impianti ha evidenziato lo stesso andamento della produzione. Dopo un aumento tra il 2000 e il 2001, essa è diminuita costantemente. Nel periodo in esame, il calo è stato pari al 5 %.

Volume delle vendite e prezzi

Tabella 8 — Volume delle vendite sul mercato comunitario (tonnellate)

Volume delle vendite sul mercato comunitario	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Ad acquirenti indipendenti						
Indice	100	98	94	87	89	– 11
Ad acquirenti collegati						
Indice	100	149	150	150	157	57
Ad acquirenti collegati e indipendenti						
Indice	100	104	101	95	97	– 3

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (51) Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono diminuite dell'11 %. Nello stesso periodo, le vendite alle società collegate sono aumentate del 57 %. Tali vendite hanno riguardato solo una società e sono state effettuate a società consociate appartenenti allo stesso gruppo. Nel periodo in esame, esse hanno rappresentato il 17 % circa di tutte le vendite di ossido di magnesio.
- (52) Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, il volume complessivo delle vendite sul mercato comunitario è diminuito del 3 %.

Tabella 9 — Prezzi di vendita dell'ossido di magnesio praticati dall'industria comunitaria

Prezzi di vendita dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	108	110	109	109	9
Variazione annua		8	2	- 1	- 1	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (53) Nel periodo tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi medi ai quali l'industria comunitaria ha venduto l'ossido di magnesio sul mercato comunitario sono aumentati del 9 %. I prezzi hanno raggiunto un picco nel 2002, per poi diminuire leggermente di nuovo nel 2003 e nel periodo dell'inchiesta.

Quota di mercato

Tabella 10 — Quota di mercato

Quota di mercato dell'industria comunitaria	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Percentuale del mercato	62	61	59	63	65	
Indice	100	98	95	102	105	5

Fonte: dati Eurostat e risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (54) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è aumentata, passando dal 62 % del 2000 al 65 % del periodo dell'inchiesta. Un aumento consistente è avvenuto tra il 2002 e il 2003 (7 %).
- (55) Apparentemente, l'industria comunitaria è riuscita a guadagnare quote di mercato grazie ai prezzi competitivi rispetto agli altri paesi terzi.

Scorte

Tabella 11 — Livello delle scorte

Scorte	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	107	94	101	81	- 19
Variazione annua		7	- 13	7	- 20	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (56) Come dimostra la tabella, nel periodo in esame le scorte dell'industria comunitaria sono aumentate del 19 %. Tra il 2000 e il 2003, le scorte sono state pari a 43 000 tonnellate, mentre nel periodo dell'inchiesta, esse sono scese ad un livello di poco superiore alle 35 000 tonnellate.
- (57) Nel periodo dell'inchiesta, le scorte, che nel 2000 rappresentavano, in volume, il 16 % circa delle vendite dell'industria comunitaria nell'UE, sono passate al 14 %.

Redditività e flusso di cassa

- (58) Nel periodo in esame, l'andamento della redditività espressa come percentuale del valore netto delle vendite ad acquirenti indipendenti è stato il seguente:

Tabella 12 — Redditività

Redditività	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	113	538	13	200	100

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (59) Dopo avere registrato una perdita nel 2000, le vendite dell'industria comunitaria hanno cominciato ad essere redditizie e sono rimaste tali fino alla fine del periodo dell'inchiesta. Nel 2002, il margine di profitto ha raggiunto il picco del 4,3 %, per poi scendere allo 0,1 % nel 2003 e all'1,6 % nel periodo dell'inchiesta. Il calo del 2003 e del periodo dell'inchiesta è dipeso dalla contrazione del volume delle vendite e dalla pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori cinesi, due fattori che hanno impedito all'industria comunitaria di aumentare i propri prezzi ad un livello tale da rendere possibile un margine di profitto ragionevole.
- (60) Va osservato che, per quanto riguarda le vendite ad acquirenti collegati, la redditività risulta leggermente inferiore, ma l'andamento complessivo è analogo.

Tabella 13 — Flusso di cassa

Flusso di cassa	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	128	160	82	134	34
Variazione annua		28	33	– 79	52	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (61) Nel periodo in esame, il flusso di cassa è aumentato del 34 %, seguendo un andamento analogo a quello della redditività.

Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 14 — Investimenti

Investimenti	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	92	76	74	81	– 19
Variazione annua		– 8	– 16	– 2	6	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (62) Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, gli investimenti sono diminuiti di circa il 19 %. Tuttavia, nel periodo dell'inchiesta gli investimenti sono risultati superiori del 24 % agli investimenti registrati nel periodo dell'inchiesta precedente, in cui avevano raggiunto il livello massimo di 4 219 000 ECU. Gli investimenti hanno riguardato soprattutto il miglioramento e l'ulteriore razionalizzazione del processo di produzione, con lo scopo di ridurre i costi e adeguarsi alle norme sulla tutela dell'ambiente.

Tabella 15 — Utile sul capitale investito

Utile sul capitale investito	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	129	700	14	231	131

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (63) Dopo avere registrato un andamento negativo nel 2000, nel periodo in esame, l'utile sugli investimenti è aumentato dell'11,6 % circa, evidenziando un'evoluzione simile a quella della redditività.
- (64) Nel periodo in esame, l'industria comunitaria ha mantenuto la capacità di ottenere capitali.

Occupazione, produttività e salari

Tabella 16 — Occupazione

Occupazione	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	99	90	85	80	- 20
Variazione annua		- 1	- 9	- 5	- 5	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (65) La tabella che precede rivela una contrazione dell'occupazione del 20 % nel periodo in esame e che la contrazione più consistente è avvenuta tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta.
- (66) Considerato che la produzione è diminuita ad una velocità minore dell'occupazione, nello stesso periodo la produttività è aumentata del 19 %, come illustra la seguente tabella:

Tabella 17 — Produttività

Produttività	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	105	113	115	119	19
Variazione annua		5	8	2	4	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (67) Nel periodo in esame, i salari degli addetti dell'industria comunitaria sono diminuiti del 4 % circa.

Tabella 18 — Salari

Salari	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Indice	100	104	99	100	96	- 4
Variazione annua		4	- 4	0	- 3	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

Effetto di altri fattori*Attività di esportazione dell'industria comunitaria*

- (68) L'inchiesta ha rivelato che le attività di esportazione dell'industria comunitaria si sono sviluppate nella maniera seguente:

Tabella 19 — Esportazioni dell'industria comunitaria

Esportazioni dell'industria comunitaria	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Tonnellate	9 240	9 206	15 671	9 962	10 022	
Indice	100	100	170	108	108	8
Variazione annua		0	70	- 62	1	

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario.

- (69) Nel periodo in esame, le esportazioni di ossido di magnesio dell'industria comunitaria sono aumentate dell'8 %, soprattutto nel 2002. Tuttavia, l'aumento del volume delle esportazioni ha avuto un effetto limitato sulla situazione dell'industria comunitaria, in quanto tali esportazioni sono state pari, in media, al 4 % circa delle vendite complessive dell'industria comunitaria.

Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

- (70) I volumi delle importazioni nella Comunità di ossido di magnesio provenienti da paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e i loro prezzi medi hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 20 — Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (volume)

Tonnellate	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta
Turchia	2 704	3 116	7 010	2 105	1 373
Stati Uniti	849	1 518	326	704	897
Israele	2 417	2 558	2 714	3 156	2 725
Messico	703	781	627	856	755
Giappone	1 949	1 658	2 081	627	455
Australia	1 115	749	42	341	301
Norvegia	459	198	72	117	149
Altri paesi terzi	56	1 462	679	109	516
Totale	10 252	12 041	13 550	8 016	7 172

Fonte: dati Eurostat.

Tabella 21 — Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (prezzo medio)

Euro	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta
Turchia	128	147	154	169	195
Stati Uniti	1 475	509	1 431	796	795
Israele	964	712	607	611	667
Messico	458	718	870	591	617
Giappone	1 164	1 173	1 044	713	458
Australia	609	495	466	407	431
Norvegia	284	0	495	295	270
Altri paesi terzi	0	528	740	200	191

Fonte: dati Eurostat.

Tabella 22 — Quota di mercato delle importazioni nella Comunità da altri paesi terzi

Quota di mercato delle importazioni nella Comunità da altri paesi terzi	2000	2001	2002	2003	Periodo dell'inchiesta	Periodo dell'inchiesta/2000
Percentuale del mercato	2	2	3	2	1	- 1
Indice	100	117	129	80	73	

Fonte: dati Eurostat.

- (71) Nel periodo in esame, il volume complessivo delle importazioni di ossido di magnesio da paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese è diminuito, passando dalle 10 252 tonnellate del 2000 alle 7 172 tonnellate del periodo dell'inchiesta. Per calcolare le quote di mercato detenute dalle importazioni da altri paesi terzi, sono stati introdotti lievi adeguamenti escludendo alcune tonnellate vendute sul mercato comunitario da una società consociata in Turchia ed acquistate da uno dei produttori comunitari. Nel periodo in esame, la quota di mercato di tali importazioni è passata dal 2 % all'1 %. I principali esportatori verso la Comunità sono stati la Turchia, Israele, l'Australia e gli Stati Uniti.
- (72) Nel periodo dell'inchiesta, i prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi sono risultati significativamente più alti dei prezzi dell'industria comunitaria. Va osservato però che i dati Eurostat relativi al codice TARIC a dieci cifre contengono anche i prezzi dell'ossido di magnesio sintetico, caratterizzato da una purezza molto più elevata del prodotto in esame e quindi da un prezzo maggiore. Sebbene non vi siano informazioni disponibili sulla proporzione tra ossido di magnesio sintetico e prodotto in esame nella classe di prodotti a cui si riferiscono i dati Eurostat relativi al codice TARIC a dieci cifre, si può ragionevolmente ritenere che, durante il periodo dell'inchiesta, il prezzo generale dell'ossido di magnesio proveniente da paesi terzi sia stato più alto di quello dell'industria comunitaria.

Conclusioni

- (73) Come illustrato, nel periodo in esame, il consumo del prodotto in esame è leggermente diminuito. Come nel precedente riesame in previsione della scadenza, si ritiene tuttavia che il consumo comunitario non abbia avuto un'incidenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria nel periodo in esame, come illustrato al considerando 42 relativo al consumo comunitario.

- (74) Le misure in vigore hanno prodotto, a partire dal 2000, un recupero parziale dell'industria comunitaria. Fattori economici quali quota di mercato, utile sugli investimenti, flusso di cassa, produttività e scorte finali hanno evidenziato un andamento positivo. Le vendite dell'industria comunitaria sono risultate redditizie dal 2001 (0,9 %) al periodo dell'inchiesta (1,6 %). Tuttavia, a causa della pressione esercitata dagli esportatori cinesi, l'industria comunitaria non è stata in grado di raggiungere un margine di profitto sufficiente, necessario a garantirne la vitalità in futuro. L'andamento negativo di produzione (– 5 %), utilizzazione degli impianti (– 5 %) e vendite sul mercato comunitario (– 3 %) è stato più o meno parallelo alla diminuzione del consumo. Tuttavia, tali risultati sono stati ottenuti a spese dell'occupazione (– 20 %) e degli investimenti (– 19 %). Va osservato che le vendite effettuate da un produttore comunitario a società collegate non hanno cambiato la situazione generale dell'industria comunitaria. Si può pertanto concludere che, sebbene migliorata, la situazione dell'industria comunitaria rimane delicata, anche a causa della presenza continua di importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese. Gli sforzi dell'industria comunitaria per migliorare la propria competitività non hanno completamente raggiunto i risultati auspicati.
- (75) D'altra parte, va notato che anche i volumi e la quota di mercato delle importazioni cinesi sono diminuiti nel periodo in esame. È inoltre emerso che le importazioni cinesi non sono state caratterizzate da prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del miglioramento limitato della situazione dell'industria comunitaria, del calo delle importazioni e della quota di mercato cinesi e dell'assenza di sottoquotazione, non si può parlare di persistere del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Si è pertanto esaminato se, nel caso dell'abrogazione delle misure, vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio.

Probabilità di reiterazione del dumping

- (76) Per quanto riguarda l'effetto probabile sulla situazione dell'industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, sono stati presi in considerazione numerosi fattori, in linea con quanto sintetizzato nei considerando precedenti.
- (77) Come indicato, se le misure antidumping fossero lasciate scadere, è molto probabile che — considerando l'elevata capacità produttiva di riserva della Repubblica popolare cinese, che dipende dal fatto che tale paese possiede le più grandi riserve di ossido di magnesio allo stato grezzo al mondo — le importazioni a prezzi di dumping del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese aumenterebbero significativamente.
- (78) Il confronto tra le importazioni nella Comunità provenienti dalla Repubblica popolare cinese e da altri paesi terzi ha rivelato notevoli differenze di prezzo. Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono risultati molto elevati mentre i prezzi delle importazioni cinesi, che sono oggetto di dumping, hanno continuato a diminuire. Inoltre, il fatto che i prezzi delle esportazioni cinesi verso gli altri principali mercati dell'ossido di magnesio sono risultati inferiori del 38 % ai prezzi all'esportazione verso la Comunità indica chiaramente che l'industria comunitaria si troverebbe ad affrontare una pressione maggiore, causata dall'aumento del volume delle esportazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, considerando che, nel periodo in esame, tali esportazioni hanno già esercitato una pressione al ribasso sui prezzi comunitari.
- (79) Alla luce di quanto precede, si conclude che se si lasciassero scadere le misure, con ogni probabilità si assisterebbe alla reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

Nota preliminare

- (80) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se la proroga delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all'interesse della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori e fornitori del prodotto in esame.

- (81) Va osservato che, nell'inchiesta precedente, si era ritenuto che la conferma delle misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, essendo anche un riesame in previsione della scadenza, l'inchiesta presente permette un'analisi di eventuali effetti negativi indebiti sulle parti interessate da parte delle attuali misure antidumping.
- (82) Si è pertanto proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping pregiudizievole, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure fosse, nel caso specifico, contrario all'interesse della Comunità.

Interesse dell'industria comunitaria

- (83) Si rammenta che si è giunti alla conclusione che esiste la possibilità del persistere del dumping relativo al prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato da tali importazioni ai danni dell'industria comunitaria. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione delicata. La proroga delle misure dovrebbe aiutare l'industria comunitaria a recuperare pienamente e ad evitare ulteriori forme di pregiudizio. Pertanto, è nell'interesse dell'industria comunitaria prorogare le misure contro le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (84) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a 23 importatori/operatori commerciali menzionati nella denuncia, ma nessuno ha risposto.
- (85) Essi hanno quindi concluso che le misure in vigore non hanno inciso significativamente sugli importatori/operatori commerciali e che pertanto la proroga delle misure non avrà un'incidenza significativa su tali parti. Tale dato è conforme alle conclusioni delle inchieste precedenti.

Interesse degli utilizzatori

- (86) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario a quattro utilizzatori, ma nessuno ha risposto.
- (87) Considerata la mancanza di risposte ai questionari e di dati verificabili a sostegno della scadenza delle misure in vigore, come nel caso del precedente riesame in previsione della scadenza, si è concluso che la proroga dei dazi non avrà un effetto significativo sugli utilizzatori.

H. CONCLUSIONI

- (88) L'inchiesta ha rivelato che gli esportatori della Repubblica popolare cinese hanno continuato a praticare il dumping nel periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il mercato comunitario rappresenta un mercato attraente per gli esportatori cinesi, alla luce del livello dei prezzi praticati su altri mercati di esportazione e delle notevoli capacità produttive di riserva di cui dispone la Repubblica popolare cinese. Pertanto, se le misure venissero abrogate, è probabile che nel mercato comunitario si riverserebbero grandi quantitativi di importazioni oggetto di dumping.
- (89) Con ogni probabilità, la situazione dell'industria comunitaria, caratterizzata dalla riduzione della produzione, delle vendite e dell'occupazione e dagli insufficienti margini di profitto registrati nel periodo in esame, si aggraverebbe se le misure venissero abrogate, in concomitanza con l'aumento, sul mercato comunitario, del flusso delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

- (90) Per quanto riguarda l'interesse della Comunità, si conclude che non esistono motivi validi contrari all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese.
- (91) Si conclude pertanto che è opportuno prorogare le attuali misure antidumping istituite sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese.
- (92) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.
- (93) Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di ossido di magnesio originarie della Repubblica popolare cinese, istituite con il regolamento (CE) n. 1334/1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 985/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio di cui al codice NC ex 2519 90 90 (codice TARIC 2519 90 90*10) originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio antidumping è:
 - a) uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 112 EUR per tonnellata e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, in tutti i casi in cui quest'ultimo è:
 - inferiore al prezzo minimo all'importazione, e
 - stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità (codice addizionale TARIC A420);
 - b) uguale a zero, se il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità ed è uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione di 112 EUR per tonnellata (codice addizionale TARIC A420);
 - c) uguale ad un dazio ad valorem del 27,1 % in tutti gli altri casi non contemplati alle lettere a) e b) (codice addizionale TARIC A999).

Nei casi in cui il dazio antidumping sia stabilito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica, quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 779/2005 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 2005****che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 821/94 ⁽²⁾, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l'altro, dell'Ucraina («le misure»). Con il regolamento (CE) n. 1100/2000 ⁽³⁾, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza richiesto dal Consiglio europeo dell'industria chimica («CEPIC»), il Consiglio ha confermato le misure al loro livello iniziale. Con il regolamento (CE) n. 991/2004 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1100/2000 in seguito all'allargamento dell'Unione europea e l'adesione di 10 nuovi Stati membri («UE 10») in modo da prevedere, in caso di un impegno accettato dalla Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tale impegno dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) n. 1100/2004. Con le decisioni 2004/498/CE ⁽⁵⁾ e 2004/782/CE ⁽⁶⁾ la Commissione ha accettato gli impegni offerti dal produttore esportatore ucraino Open Joint Stock Company «Zaporozhsky Abrasivny Combinat» («ZAC»).
- (2) Per le importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina, l'aliquota attuale del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 24 %.

2. Inchiesta attuale

- (3) La ZAC («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (4) La richiesta è basata su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, che indicano che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura duratura. Il richiedente afferma inoltre che anche le circostanze relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato erano cambiate in misura significativa. In particolare, il richiedente afferma di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, necessarie per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Inoltre, il richiedente fornisce elementi di prova che indicano che il confronto tra il valore normale basato sui propri costi/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti, ritenuto un mercato terzo paragonabile all'UE, porterebbe alla riduzione del dumping a livelli significativamente inferiori al livello attuale. Pertanto, il richiedente sostiene che per compensare il dumping non è più necessario lasciare in vigore la misura al suo livello attuale.
- (5) Dopo avere sentito il parere del comitato consultivo, il 7 gennaio 2004 la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾, un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping e della richiesta di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato presentata dalla ZAC.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario e un modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.
- (7) La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare il dumping e l'opportunità di accogliere la richiesta di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ed è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.
- (8) L'inchiesta sul dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 344 del 20.11.2004, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU C 3 del 7.1.2004, pag. 4.

3. Parti interessate dall'inchiesta

- (9) La Commissione ha formalmente avvisato dell'inizio del riesame il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto, di presentare informazioni, di fornire elementi di prova a sostegno della richiesta e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che l'hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

- (10) Osservazioni al riguardo sono state presentate dalle seguenti parti interessate:

a) *Associazione dei produttori comunitari:*

— Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC)

b) *Produttore comunitario:*

— Best-Business, Kunštát na Moravě, Repubblica ceca

c) *Produttore esportatore:*

— Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina

d) *Produttore nel paese di riferimento:*

— Volzhsky Abrasive, Volzhsky, Regione Volgograd, Russia

— Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brasile.

gnificativa. La Commissione ha esaminato tutte le richieste presentate dal richiedente — status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, trattamento individuale, la scelta del paese di riferimento e i prezzi all'esportazione praticati dal richiedente — e se le circostanze sono mutate in misura significativa dopo l'istituzione delle misure.

2. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

- (13) Il richiedente ha chiesto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, presentando il modulo di richiesta di tale status entro il termine previsto dall'avviso di apertura.

- (14) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dell'Ucraina, il valore normale viene determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del suddetto articolo per i produttori che soddisfano i cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

- (15) L'inchiesta ha rivelato che il produttore non soddisfa tutti i criteri.

CRITERI RELATIVI ALLO STATUS DI IMPRESA OPERANTE IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma	Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma	Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo comma	Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quarto comma	Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quinto comma
Non soddisfatto	Non soddisfatto	Non soddisfatto	Soddisfatto	Soddisfatto

Fonte: modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato compilato e presentato dal richiedente

B. PRODOTTO IN ESAME

- (11) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00 (in seguito denominato «carburo di silicio» o «prodotto in esame»). Non sono emersi dati che indicano che le circostanze relative al prodotto in esame sono cambiate in maniera significativa dopo l'istituzione delle misure.

C. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

1. Osservazione iniziale

- (12) Ai sensi dell'art 11, paragrafo 3, del regolamento di base, lo scopo di tale tipo di riesame è quello di valutare la necessità di lasciare in vigore le misure al livello attuale. Nello svolgimento del riesame intermedio parziale, la Commissione può, tra le altre cose, esaminare se le circostanze relative al dumping sono mutate in misura si-

- (16) L'inchiesta ha rivelato che la ZAC era oggetto di un processo di privatizzazione controllato dallo Stato ucraino. Nel quadro della privatizzazione, l'investitore privato azionista di maggioranza della ZAC aveva concluso un contratto con un'organizzazione statale. Fino alla fine del periodo dell'inchiesta, la ZAC è stata soggetta a numerosi obblighi imposti dal contratto, relativi in particolare alla forza lavoro e alle attività. Il rispetto di tali obblighi è stato oggetto di ispezioni statali a scadenza annuale, con possibilità di sanzionamento in caso di mancata osservanza. L'inchiesta ha rivelato che le condizioni previste dal contratto vanno al di là di quanto un investitore privato sarebbe disposto ad accettare in normali condizioni di mercato. L'inchiesta ha pertanto concluso che le decisioni aziendali della ZAC in materia di forza lavoro, produzione e vendite non sono state adottate sulla base di indicazioni del mercato relative a offerta e domanda. È emerso, al contrario, che lo Stato svolgeva un ruolo significativo in tali decisioni.

- (17) È inoltre emerso che la contabilità e le relative verifiche contabili non erano attendibili. In effetti, la ZAC poteva modificare elementi fondamentali del programma di contabilità (date e valori relativi ad un periodo contabile concluso) e non è stato sempre possibile ricostruire, sulla base dei registri contabili, le operazioni finanziarie. Le relazioni relative alle verifiche contabili non hanno menzionato tali gravi mancanze. Si conclude pertanto che la ZAC non dispone di una serie ben definita di documenti contabili di base che siano utilizzati sistematicamente e soggetti a verifiche contabili indipendenti conformemente alle norme contabili internazionali.
- (18) Infine, è emerso che, inserendo nel bilancio patrimoniale materiali atti alla difesa di natura militare di proprietà dello Stato e sottoponendo tali materiali a deprezzamento, lo stato patrimoniale, i costi di produzione e la situazione finanziaria della ZAC sono risultati soggetti a distorsioni significative che risalgono al precedente sistema economico non retto da un'economia di mercato. Anche i costi di produzione risultano distorti poiché durante il processo di privatizzazione la ZAC ha accettato un prestito senza interessi da parte di un investitore.
- (19) Alla luce di quanto precede, si è concluso che non tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sono stati soddisfatti e che, nel caso del richiedente, non è stata riscontrata la prevalenza di condizioni di mercato.
- (20) La Commissione ha dettagliatamente informato il richiedente e l'industria comunitaria relativamente alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L'industria comunitaria ha accettato le conclusioni della Commissione. Le osservazioni presentate dal richiedente non sono state tali da modificare le conclusioni relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

3. Trattamento individuale

- (21) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene istituito un dazio nazionale, ad eccezione dei casi in cui le società riescono a dimostrare, sulla base di richieste debitamente documentate, che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (22) Il richiedente ha chiesto, nell'eventualità non gli fosse concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, un trattamento individuale e, quindi, l'istituzione di un dazio antidumping individuale. Tuttavia, l'inchiesta non ha evidenziato l'esistenza in Ucraina di altri produttori del prodotto in esame, rivelando al contrario che il richiedente è l'unico produttore noto in Ucraina del prodotto in esame. In tal caso, la questione del trattamento individuale non si pone, in quanto il margine di dumping individuale corrisponderebbe al margine di dumping nazionale.

4. Paese di riferimento

- (23) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per i paesi non retti da un'economia di mercato e per i paesi in transizione, nella misura in cui non è possibile riconoscere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, il valore normale è determinato sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese di riferimento. Il richiedente ha affermato che il paese di riferimento utilizzato nell'inchiesta iniziale, il Brasile, non era appropriato e che nel corso del riesame intermedio in oggetto, per stabilire il valore normale per l'Ucraina si sarebbe dovuta selezionare la Russia in quanto paese di riferimento più appropriato (anche se non unico paese appropriato).
- (24) Le argomentazioni assertivamente presentate dal richiedente a favore della Russia erano che: i) Russia e Ucraina sono paragonabili in termini di accesso alle materie prime, alle risorse energetiche e ad altri importanti fattori produttivi, tecnologia e scala di produzione; ii) che le vendite della Russia sul mercato interno sono rappresentative, in quanto il loro volume supera il 5 % del volume delle esportazioni dell'Ucraina e iii) che dal punto di vista della concorrenza, la situazione di Russia e Ucraina è paragonabile.
- (25) La Commissione ha preso in esame la proposta del richiedente, considerando innanzitutto che nel corso dell'inchiesta iniziale le esportazioni del prodotto in esame originario della Russia sono risultate oggetto di dumping. Una situazione di questo tipo implica già un'anomalia nel rapporto tra valore normale e prezzo all'esportazione e mette in discussione l'opportunità di selezionare la Russia come paese di riferimento. Nonostante tale osservazione, e su richiesta esplicita del richiedente, i servizi della Commissione hanno invitato il produttore esportatore russo a collaborare al procedimento. La società russa non ha tuttavia collaborato.
- (26) Per tali ragioni, si è concluso che la Russia non potesse essere selezionata come paese di riferimento appropriato per stabilire il valore normale dell'Ucraina. Inoltre, non sono emersi elementi di prova che indicassero che le circostanze relative al paese di riferimento emerse nell'inchiesta originale fossero mutate in un senso favorevole al richiedente.

5. Prezzo all'esportazione

- (27) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore alla Comunità. Nei casi in cui non esiste un prezzo all'esportazione, quest'ultimo può essere costruito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

- (28) Secondo il richiedente, le circostanze relative ai suoi prezzi all'esportazione sono mutate; egli ha sostenuto che in mancanza di esportazioni rappresentative verso la Comunità, per avere una base ragionevole su cui determinare il margine di dumping, dovrebbero essere usati i prezzi all'esportazione verso un mercato esterno all'UE paragonabile a quello comunitario, proponendo gli Stati Uniti o un paese dell'UE10.
- (29) La Commissione ha vagliato la proposta del richiedente, poiché effettivamente, in circostanze eccezionali, è possibile utilizzare i prezzi all'esportazione verso paesi terzi come base di confronto con il valore normale. Tuttavia, nella fattispecie è emerso che nel periodo dell'inchiesta il volume delle esportazioni del richiedente verso gli Stati Uniti non è risultato rappresentativo; di conseguenza, la questione dell'opportunità di utilizzare i prezzi alle esportazioni verso gli Stati Uniti non si è nemmeno posta. Pertanto, la richiesta di basare il calcolo del dumping sui prezzi all'esportazione verso gli Stati Uniti non è stata accolta. Inoltre, non sono emersi elementi di prova che indicassero che l'uso isolato di prezzi all'esportazione verso un paese dell'UE10 sarebbe stato favorevole al richiedente. Infine, si conferma che durante il periodo dell'inchiesta non si sono registrate vendite rappresentative verso la Comunità.

6. Conclusione

- (30) Alla luce di quanto precede, non è stato possibile concedere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. In questo caso, la que-

stione del trattamento individuale non si pone. Inoltre, tutte le rimanenti richieste del richiedente che sono state prese in esame, relative alla scelta del paese di riferimento e ai prezzi all'esportazione praticati dal richiedente, sono state respinte. Alla luce di quanto precede, si ritiene che le circostanze relative al dumping non sono mutate in misura significativa rispetto alla situazione prevalente durante il periodo dell'inchiesta relativo alla procedura che ha portato all'istituzione delle misure iniziali. Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio originario dell'Ucraina debba concludersi senza la modifica o l'abrogazione delle misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riesame intermedio parziale del dazio antidumping sulle importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina è chiuso.
2. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1100/2000 è confermato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN

REGOLAMENTO (CE) N. 780/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,0
	204	84,2
	212	97,2
	999	88,8
0707 00 05	052	88,0
	204	30,3
	999	59,2
0709 90 70	052	88,1
	624	50,3
	999	69,2
0805 10 20	052	48,3
	204	39,0
	212	108,2
	220	47,9
	388	54,6
	400	48,8
	528	45,4
	624	60,9
	999	56,6
0805 50 10	052	107,2
	388	62,1
	400	69,6
	528	64,3
	624	61,9
	999	73,0
0808 10 80	388	96,0
	400	101,0
	404	78,7
	508	59,6
	512	67,8
	524	72,2
	528	67,7
	720	61,8
	804	97,5
0809 20 95	400	385,0
	999	385,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 781/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽²⁾ è stato il primo atto a contenere tali misure.
- (2) Sono necessarie misure per precisare le norme di base comuni.
- (3) A norma del regolamento n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Finalità**

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

L'articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato.

Articolo 2**Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004 (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 14).

ALLEGATO

A norma dell'articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

REGOLAMENTO (CE) N. 782/2005 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2005
che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, lettera e),

Il formato appropriato di trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei risultati delle statistiche sui rifiuti è il formato specificato nell'allegato del presente regolamento.

considerando quanto segue:

Gli Stati membri utilizzano tale formato per i dati relativi all'anno di riferimento 2004 e agli anni successivi.

(1) In virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione è tenuta a adottare le misure necessarie per l'attuazione di detto regolamento.

Articolo 2

(2) Conformemente all'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 2150/2002, la Commissione stabilisce il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 su supporto elettronico, conformemente a una norma di intercambio proposta dalla Commissione (Eurostat).

(3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI DELLE STATISTICHE SUI RIFIUTI

I dati sono trasmessi con modalità indipendenti dal sistema. La trasmissione avviene conformemente a una norma di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat).

I set di dati

Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti comprende cinque set di dati:

- produzione di rifiuti (GENER),
- incenerimento (INCIN),
- operazioni che comportano possibilità di recupero (RECOV),
- smaltimento (DISPO),
- numero e capacità degli impianti di recupero e smaltimento; copertura del sistema di raccolta dei rifiuti per regione NUTS 2 (REGIO).

Per ogni set di dati va trasmesso un file, il cui nome comprende sei parti:

settore	5	valore: WASTE
set	5	GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO
periodicità	2	valore: A2
codice paese	2	codice paese di due lettere (cfr. elenco A)
anno	4	anno di riferimento (primo anno di riferimento 2004)
periodo	4	valore: 0000 (zero, zero, zero, zero) per dati annuali

Le diverse parti del nome del file sono separate da uno spazio sottolineato. Si utilizzerà un formato testuale: ad esempio, il set relativo alla produzione di rifiuti del Belgio nel 2004 sarà denominato WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Valori mancanti

Nelle variabili di classificazione (categoria di rifiuti, attività economica, regione NUTS 2, tipo di impianto di trattamento dei rifiuti) non sono ammessi valori mancanti. Vanno creati record per ciascuna combinazione delle variabili di classificazione. Tutti i record in cui non si verifica tale combinazione vanno trasmessi con valore 0 (zero). I record per i quali non sono disponibili dati vanno comunque trasmessi con il valore opportunamente codificato come mancante (contrassegnato con la lettera «M»). L'esistenza di valori mancanti, ad esempio in conseguenza dei metodi utilizzati, deve essere giustificata nella relazione sulla qualità. È importante distinguere tra valori effettivamente pari a zero e valori mancanti in quanto questi ultimi non permettono il calcolo degli aggregati. Se una combinazione è impossibile per motivi di logica, alla cella va attribuito il codice «L»; è questo il caso ad esempio dei fanghi derivanti da acque reflue industriali prodotti dalle famiglie. Per facilitare i controlli di coerenza e la correzione degli errori vanno trasmessi anche i totali.

Riservatezza

I dati riservati vanno trasmessi opportunamente segnalati come tali. Sono da intendersi come riservati i dati così codificati in forza delle politiche nazionali in materia di riservatezza. In generale le informazioni si considerano riservate quando potrebbe essere rivelata l'identità del loro fornitore. È questo il caso delle informazioni fornite da un solo rispondente o da due rispondenti o di un settore dominato da uno o due rispondenti. I dati forniti dalle autorità pubbliche sono generalmente considerati non riservati.

Va indicata anche la riservatezza secondaria. Questa va applicata in modo tale che i (sub)totali restino disponibili per la pubblicazione. La Commissione (Eurostat) si avvarrà dei dati riservati per il calcolo degli aggregati (UE) senza divulgare le informazioni riservate a livello di paese.

Unità di misura

I campi richiesti sono alfanumerici; non devono cioè contenere separatori o simboli decimali, fatta eccezione per il valore dei dati. Le quantità di rifiuti sono espresse in migliaia di tonnellate all'anno, con tre decimali. La virgola va utilizzata come simbolo decimale. Il metodo di stima non consentirà sempre la precisione a tre cifre: in quel caso il valore va fornito soltanto con le cifre significative. Per tutte le categorie di rifiuti le quantità si basano sui rifiuti umidi (normali); per la generazione di fanghi (voci 11, 12, 40) la quantità è calcolata inoltre in migliaia di tonnellate di materia secca. Anche negli impianti di trattamento dei rifiuti i fanghi vanno misurati in termini sia di rifiuti umidi (normali) sia di materia secca. Ciò vale soltanto nel caso in cui i fanghi costituiscano una voce separata: ad esempio per i fanghi comuni (voce 12) negli impianti di incenerimento e di smaltimento.

Il numero di impianti di trattamento dei rifiuti va indicato come numero intero. Molteplici sono i parametri utilizzati per descrivere la capacità di trattamento dei rifiuti in funzione della tipologia delle operazioni di recupero o smaltimento (cfr. elenco I). Ai fini di una migliore comparabilità è preferibile l'indicazione della capacità di incenerimento in migliaia di tonnellate. I paesi in grado di specificare anche la capacità di incenerimento in terajoule (10^{12} joule) sono invitati a farlo. I paesi che non possono indicare la capacità di incenerimento in terajoule dovrebbero contrassegnare tale valore come mancante (utilizzando il codice «M»). La capacità di recupero è espressa in migliaia di tonnellate. La capacità di smaltimento va indicata in metri cubi o in tonnellate a seconda del tipo di smaltimento. Solo i valori espressi in migliaia di tonnellate sono forniti come numero reale con tre decimali: tutti gli altri valori vanno forniti come numeri interi.

La copertura del sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili va indicata come percentuale della popolazione o come percentuale delle abitazioni.

Revisioni

I set di dati vanno trasmessi in file distinti contenenti tutti i record. Ad esempio il set sulla produzione di rifiuti contiene 51 categorie di rifiuti per 21 gruppi NACE misurati in termini di rifiuti umidi e tre categorie di rifiuti per 21 gruppi NACE misurati in termini di materia secca. Il set comprende 1 134 record.

Anche i dati riveduti vanno trasmessi in un set completo, con le celle rivedute opportunamente segnalate (R). I dati provvisori sono contrassegnati con una «P» e richiedono sempre una revisione. Sia per i dati provvisori sia per i dati riveduti va fornita una spiegazione nella relazione sulla qualità.

Set 1 — Produzione di rifiuti

Campo	Lunghezza massima	Valori
Settore	8	Valore: WASTE
Set	6	Valore: GENER (il set comprende 51 × 21 record misurati in termini di rifiuti umidi e 3 × 21 record misurati in termini di materia secca per paese)
Codice paese	2	Codice paese di due lettere (cfr. elenco A)
Anno	4	Anno di riferimento (primo anno di riferimento: 2004)
Codice dei rifiuti	2	Codice Stat.-CER versione 3 (cfr. elenco B)
Codice delle attività	2	Codice NACE (cfr. elenco C)
Umidi/Secchi	1	Per tutte le categorie di rifiuti, le quantità di rifiuti umidi (normali) (codice W); per i fanghi (codice dei rifiuti 11, 12, 40), anche le quantità in materia secca (codice D).
Rifiuti prodotti	12	Quantità in migliaia di tonnellate all'anno, sotto forma di numeri interi con tre decimali. La virgola va utilizzata come simbolo decimale: ad esempio 19,876. Questo campo deve sempre contenere un valore. In caso di mancata combinazione il valore è 0 (zero). I dati mancanti vanno contrassegnati con il codice «M». L'impossibilità logica di una combinazione va indicata con «L»
Segnalatore di aggiornamento	1	Per indicare dati provvisori (P) o dati riveduti (R), altrimenti campo vuoto
Segnalatore di riservatezza	1	Per la segnalazione di eventuali dati riservati (cfr. elenco D)

Set 2 — Incenerimento

Campo	Lunghezza massima	Valori
Settore	8	Valore: WASTE
Set	6	Valore: INCIN (il set comprende 17 × 2 record misurati in termini di rifiuti umidi e 1 × 2 record misurati in termini di materia secca per regione NUTS 1)
Codice paese	2	Codice paese di due lettere (cfr. elenco A)
Anno	4	Anno di riferimento (primo anno di riferimento: 2004)
Codice NUTS 1	3	Codice regionale secondo la classificazione NUTS di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 ⁽¹⁾ ; il totale nazionale va fornito servendosi del codice TT.
Codice dei rifiuti	2	Codice Stat.-CER versione 3 (cfr. elenco E)
Operazione di recupero o di smaltimento	1	Codice di cui agli allegati della direttiva 75/442/CEE ⁽²⁾ (cfr. elenco F); per questo set si considerano solo le operazioni 1 e 2
Umidi/Secchi	1	Per tutte le categorie di rifiuti, le quantità di rifiuti umidi (normali) (codice W); per i fanghi (codice dei rifiuti 12), anche le quantità in materia secca (codice D)
Rifiuti inceneriti	12	Quantità in migliaia di tonnellate all'anno, sotto forma di numero intero con tre decimali. La virgola va utilizzata come simbolo decimale: ad esempio 19,876. Questo campo deve sempre contenere un valore. In caso di mancata combinazione il valore è 0 (zero). I dati mancanti vanno contrassegnati con il codice «M». L'impossibilità logica di una combinazione va indicata con «L»
Segnalatore di aggiornamento	1	Per indicare dati provvisori (P) o dati riveduti (R), altrimenti campo vuoto
Segnalatore di riservatezza	1	Per la segnalazione di eventuali dati riservati (cfr. elenco D)

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.⁽²⁾ L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).**Set 3 — Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)**

Campo	Lunghezza massima	Valori
Settore	8	Valore: WASTE
Set	6	Valore: RECOV (il set comprende 20 record per regione NUTS 1)
Codice paese	2	Codice paese di due lettere (cfr. elenco A)
Anno	4	Anno di riferimento (primo anno di riferimento: 2004)
Codice NUTS 1	3	Codice regionale secondo la classificazione NUTS di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; il totale nazionale va fornito servendosi del codice TT
Codice dei rifiuti	2	Codice Stat.-CER versione 3 (cfr. elenco G)
Operazione di recupero o di smaltimento	1	Codice di cui agli allegati della direttiva 75/442/CEE (cfr. elenco F); per questo set si considera solo l'operazione 3
Umidi/Secchi	1	Per tutte le categorie di rifiuti, le quantità di rifiuti umidi (normali) (codice W)
Rifiuti recuperati	12	Quantità in migliaia di tonnellate all'anno, sotto forma di numero intero con tre decimali. La virgola va utilizzata come simbolo decimale: ad esempio 19,876. Questo campo deve sempre contenere un valore. In caso di mancata combinazione il valore è 0 (zero). I dati mancanti vanno contrassegnati con il codice «M». L'impossibilità logica di una combinazione va indicata con «L»
Segnalatore di aggiornamento	1	Per indicare dati provvisori (P) o dati riveduti (R), altrimenti campo vuoto
Segnalatore di riservatezza	1	Per la segnalazione di eventuali dati riservati (cfr. elenco D)

Set 4 — Smaltimento (diverso dall'incenerimento)

Campo	Lunghezza massima	Valori
Settore	8	Valore: WASTE
Set	6	Valore: DISPO (il set comprende 19 × 2 record misurati in termini di rifiuti umidi e 1 × 2 record misurati in termini di materia secca per regione NUTS 1)
Codice paese	2	Codice paese di due lettere (cfr. elenco A)
Anno	4	Anno di riferimento (primo anno di riferimento: 2004)
Codice NUTS 1	3	Codice regionale secondo la classificazione NUTS di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; il totale nazionale va fornito servendosi del codice TT
Codice dei rifiuti	2	Codice Stat.-CER versione 3 (cfr. elenco H)
Operazione di recupero o di smaltimento	1	Codice di cui agli allegati della direttiva 75/442/CEE (cfr. elenco F); per questo set si considerano solo le operazioni 4 e 5
Umidi/Secchi	1	Per tutte le categorie di rifiuti, le quantità di rifiuti umidi (normali) (codice W); per i fanghi (codice dei rifiuti 12), anche le quantità in materia secca (codice D)
Rifiuti smaltiti	12	Quantità in migliaia di tonnellate all'anno, sotto forma di numero intero con tre decimali. La virgola va utilizzata come simbolo decimale: ad esempio 19,876. Questo campo deve sempre contenere un valore. In caso di mancata combinazione il valore è 0 (zero). I dati mancanti vanno contrassegnati con il codice «M». L'impossibilità logica di una combinazione va indicata con «L»
Segnalatore di aggiornamento	1	Per indicare dati provvisori (P) o dati riveduti (R), altrimenti campo vuoto
Segnalatore di riservatezza	1	Per la segnalazione di eventuali dati riservati (cfr. elenco D)

Set 5 — Numero e capacità degli impianti di recupero e smaltimento e popolazione servita da un sistema di raccolta dei rifiuti per regione

Campo	Lunghezza massima	Valori
Settore	8	Valore: WASTE
Set	6	Valore: REGIO (il set comprende 14 record per regione NUTS 2)
Codice paese	2	Codice paese di due lettere (cfr. elenco A)
Anno	4	Anno di riferimento (primo anno di riferimento: 2004)
Codice NUTS 2	4	Codice regionale secondo la classificazione NUTS di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; il totale nazionale va fornito servendosi del codice TT
Operazione di recupero o di smaltimento	1	Codice di cui agli allegati della direttiva 75/442/CEE (cfr. elenco F); campo vuoto per la popolazione servita dal sistema di raccolta dei rifiuti
Variabile	1	Numero di impianti (N), capacità (C) o popolazione servita dal sistema di raccolta dei rifiuti (P)
Misurazione della capacità	1	Codice per la misurazione della capacità in funzione del tipo di operazione di recupero o di smaltimento (cfr. elenco I); per il numero di impianti codice «N», per la popolazione servita dal sistema di raccolta dei rifiuti codici «P» (popolazione) o «D» (abitazioni)
Valore	12	Tutti i valori, il numero di impianti, la percentuale della popolazione o delle abitazioni servite dal sistema di raccolta dei rifiuti e la capacità sono espressi sotto forma di numeri interi. Questo campo deve sempre contenere un valore. In caso di mancata combinazione il valore è 0 (zero). I dati mancanti vanno contrassegnati con il codice «M». L'impossibilità logica di una combinazione va indicata con «L»
Segnalatore di aggiornamento	1	Per indicare dati provvisori (P) o dati riveduti (R), altrimenti campo vuoto
Segnalatore di riservatezza	1	Per la segnalazione di eventuali dati riservati (cfr. elenco D)

Elenco A — Codici paese

Belgio	BE
Repubblica ceca	CZ
Danimarca	DK
Germania	DE
Estonia	EE
Grecia	EL
Spagna	ES
Francia	FR
Irlanda	IE
Italia	IT
Cipro	CY
Lettonia	LV
Lituania	LT
Lussemburgo	LU
Ungheria	HU
Malta	MT
Paesi Bassi	NL
Austria	AT
Polonia	PL
Portogallo	PT
Slovenia	SI
Repubblica slovacca	SK
Finlandia	FI
Svezia	SE
Regno Unito	UK
Bulgaria	BG
Croazia	HR
Romania	RO
Turchia	TR
Islanda	IS
Liechtenstein	LI
Norvegia	NO

Elenco B — Categorie di rifiuti

Stat.-CER/versione 3 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)

Descrizione	Codice	Pericolosi	Codice dei rifiuti
Solventi usati	01.1	H	1
Rifiuti acidi, alcalini o salini	01.2		2
Rifiuti acidi, alcalini o salini	01.2	H	3
Oli usati	01.3	H	4
Catalizzatori chimici esauriti	01.4		5
Catalizzatori chimici esauriti	01.4	H	6
Rifiuti di preparazioni chimiche	02		7
Rifiuti di preparazioni chimiche	02	H	8

Stat.-CER/versione 3 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)

Descrizione	Codice	Pericolosi	Codice dei rifiuti
Depositi e residui chimici	03.1		9
Depositi e residui chimici	03.1	H	10
Fanghi derivanti da acque reflue industriali	03.2		11
Fanghi derivanti da acque reflue industriali	03.2	H	12
Rifiuti della sanità e biologici	05		13
Rifiuti della sanità e biologici	05	H	14
Rifiuti metallici	06		15
Rifiuti metallici	06	H	16
Rifiuti in vetro	07.1		17
Rifiuti in vetro	07.1	H	18
Rifiuti di carta e cartone	07.2		19
Rifiuti di gomma	07.3		20
Rifiuti in plastica	07.4		21
Rifiuti in legno	07.5		22
Rifiuti in legno	07.5	H	23
Rifiuti tessili	07.6		24
Rifiuti contenenti PCB	07.7	H	25
Apparecchiature scartate (esclusi veicoli fuori uso, nonché batterie ed accumulatori)	08 (escl. 08.1, 08.41)		26
Apparecchiature scartate (esclusi veicoli fuori uso, nonché batterie ed accumulatori)	08 (escl. 08.1, 08.41)	H	27
Veicoli fuori uso	08.1		28
Veicoli fuori uso	08.1	H	29
Batterie ed accumulatori	08.41		30
Batterie ed accumulatori	08.41	H	31
Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	09 (excl. 09.11, 09.3)		32
Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	09.11		33
Feci animali, urine e letame	09.3		34
Rifiuti domestici e simili	10.1		35
Materiali misti e indifferenziati	10.2		36
Materiali misti e indifferenziati	10.2	H	37
Residui di cernita	10.3		38
Residui di cernita	10.3	H	39

Stat.-CER/versione 3 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)

Descrizione	Codice	Pericolosi	Codice dei rifiuti
Fanghi comuni (esclusi residui di dragaggio)	11 (escl. 11.3)		40
Residui di dragaggio	11.3		41
Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, nonché terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati)	12 (escl. 12.4, 12.6)		42
Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, nonché terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati)	12 (escl. 12.4, 12.6)	H	43
Residui di combustione	12.4		44
Residui di combustione	12.4	H	45
Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati	12.6	H	46
Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati	13		47
Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati	13	H	48
Totale rifiuti non pericolosi			TN
Totale rifiuti pericolosi		H	TH
Totale generale			TT

Elenco C — Codice delle attività

Categoria NACE Rev 1.1 (regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio) ⁽¹⁾	Descrizione	Codice delle attività
A	Agricoltura, caccia e silvicoltura	1
B	Pesca, piscicoltura e servizi connessi	2
C	Estrazione di minerali	3
DA	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	4
DB+DC	Industrie tessili e dell'abbigliamento Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari	5
DD	Industria del legno e dei prodotti in legno	6
DE	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa e editoria	7
DF	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	8
DG+DH	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	9
DI	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	10
DJ	Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo	11
DK+DL+DM	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche Fabbricazione di mezzi di trasporto	12
DN (esclusa div. 37)	Altre industrie manifatturiere	13
E	Prod. e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua	14

Categoria NACE Rev 1.1 (regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio) ⁽¹⁾	Descrizione	Codice delle attività
F	Costruzioni	15
G-Q (escluse 51.57 e 90)	Altre attività economiche (servizi)	16
37	Recupero e preparazione per il riciclaggio	17
51.57	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami	18
90	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	19
HH	Rifiuti domestici	20
Totale		TA

⁽¹⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Elenco D — Segnalatore di riservatezza

Numero di imprese eccessivamente limitato	A	Ad esempio popolazione limitata a 1 o 2 imprese
Una sola impresa caratterizza eccessivamente i dati	B	Numero di imprese non eccessivamente limitato, ma ad esempio più del 70 % dei dati riguardano una sola impresa
Due imprese caratterizzano eccessivamente i dati	C	Numero di imprese non eccessivamente limitato, ma ad esempio più del 70 % dei dati riguardano due sole imprese
Dati riservati per ragioni di riservatezza secondaria	D	Dati riservati non in quanto tali (segnalatore A, B, C), ma allo scopo di prevenire una divulgazione indiretta di dati riservati
Dati non riservati	vuoto	

Elenco E — Categorie di rifiuti per l'incenerimento

Codice dei rifiuti	Stat.-CER versione 3 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)		Rifiuti pericolosi/ non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	05	Rifiuti della sanità e biologici	Non pericolosi
5	05	Rifiuti della sanità e biologici	Pericolosi
6	07.7	Rifiuti contenenti PCB	Pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi

Codice dei rifiuti	Stat.-CER versione 3 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)		Rifiuti pericolosi/ non pericolosi
	Codice	Descrizione	
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
13	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
14	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 escl. 07.7	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici esclusi rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi
TN		Totale rifiuti non pericolosi	Non pericolosi
TH		Totale rifiuti pericolosi	Pericolosi
TT		Totale generale	

Elenco F — Operazioni di recupero o di smaltimento: codici desunti da quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE

Opera- zione	Co- dice	Tipologia di operazioni di recupero o di smaltimento
Incenerimento		
1	R1	Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
2	D10	Incenerimento a terra
Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)		
3	R2 +	Recupero o rigenerazione dei solventi
	R3 +	Riciclo o recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
	R4 +	Riciclo o recupero dei metalli o dei composti metallici
	R5 +	Riciclo o recupero di altre sostanze inorganiche
	R6 +	Rigenerazione degli acidi o delle basi
	R7 +	Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
	R8 +	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
	R9 +	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
	R10 +	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
	R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
Operazioni di smaltimento		
4	D1 +	Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica, ecc.)
	D3 +	Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
	D4 +	Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o bacini, ecc.)
	D5 +	Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
	D12	Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

Opera- zione	Co- dice	Tipologia di operazioni di recupero o di smaltimento
5	D2 +	Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli, ecc.)
	D6 +	Scarico nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
	D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

Elenco G — Categorie di rifiuti per operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)

Codice dei rifiuti	Stat.-CER versione 3 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01.3	Oli usati	Pericolosi
2	06	Rifiuti metallici	Non pericolosi
3	06	Rifiuti metallici	Pericolosi
4	07.1	Rifiuti in vetro	Non pericolosi
5	07.1	Rifiuti in vetro	Pericolosi
6	07.2	Rifiuti di carta e cartone	Non pericolosi
7	07.3	Rifiuti di gomma	Non pericolosi
8	07.4	Rifiuti in plastica	Non pericolosi
9	07.5	Rifiuti in legno	Non pericolosi
10	07.6	Rifiuti tessili	Non pericolosi
11	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
12	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
13	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
15	12	Rifiuti minerali	Pericolosi
16	01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
17	01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 escl. 01.3	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti esclusi oli usati + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + rifiuti in legno + rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi
TN		Totale rifiuti non pericolosi	Non pericolosi
TH		Totale rifiuti pericolosi	Pericolosi
TT		Totale generale	

Elenco H — Categorie di rifiuti per lo smaltimento (diverso dall'incenerimento)

Codice dei rifiuti	Stat.-CER versione 3 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15)		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
5	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
6	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
13	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Pericolosi
15	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
16	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi
TN		Totale rifiuti non pericolosi	Non pericolosi
TH		Totale rifiuti pericolosi	Pericolosi
TT		Totale generale	

Elenco I — Unità di misura della capacità

Operazione	Unità di misura	Codice dell'unità di misura
1	1 000 tonnellate all'anno, con tre decimali	t
	Terajoule all'anno (10^{12})	j
2	1 000 tonnellate all'anno, con tre decimali	t
	Terajoule all'anno (10^{12})	j
3	1 000 tonnellate all'anno, con tre decimali	t
4	Metri cubi all'anno	m
5	1 000 tonnellate all'anno, con tre decimali	t

REGOLAMENTO (CE) N. 783/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2005****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche sui rifiuti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 5, e l'articolo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione è tenuta a adottare le misure necessarie per l'attuazione di detto regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 2150/2002, la Commissione può adeguare le specifiche elencate negli allegati di tale regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione apporta modifiche alla nomenclatura statistica dell'allegato I e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2150/2002.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 va ora emendato per adeguarlo a tali modifiche.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2150/2002 va modificato di conseguenza.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002, la sezione 2 è sostituita dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti:

Incenerimento			
Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/ non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	05	Rifiuti della sanità e biologici	Non pericolosi
5	05	Rifiuti della sanità e biologici	Pericolosi
6	07.7	Rifiuti contenenti PCB	Pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
13	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
14	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 excl. 07.7	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici esclusi rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi

Operazioni che comportano possibilità di recupero
(escluso recupero energetico)

Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/ non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01.3	Oli usati	Pericolosi
2	06	Rifiuti metallici	Non pericolosi
3	06	Rifiuti metallici	Pericolosi
4	07.1	Rifiuti in vetro	Non pericolosi

Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)			
Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/ non pericolosi
	Codice	Descrizione	
5	07.1	Rifiuti in vetro	Pericolosi
6	07.2	Rifiuti di carta e cartone	Non pericolosi
7	07.3	Rifiuti di gomma	Non pericolosi
8	07.4	Rifiuti in plastica	Non pericolosi
9	07.5	Rifiuti in legno	Non pericolosi
10	07.6	Rifiuti tessili	Non pericolosi
11	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
12	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
13	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
15	12	Rifiuti minerali	Pericolosi
16	01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
17	01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 escl. 01.3	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti esclusi oli usati + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + rifiuti in legno + rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi

Smaltimento (diverso dall'incenerimento)			
Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/ non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
5	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi

Smaltimento (diverso dall'incenerimento)			
Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/ non pericolosi
	Codice	Descrizione	
6	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
13	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Pericolosi
15	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
16	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi»

REGOLAMENTO (CE) N. 784/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2005****che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Lituania in data 2 luglio 2004,

vista la richiesta presentata dalla Polonia in data 13 luglio 2004,

vista la richiesta presentata dalla Svezia in data 26 agosto 2004,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002, durante un periodo transitorio la Commissione può concedere deroghe a talune disposizioni contenute negli allegati di tale regolamento.

(2) Tali deroghe vanno concesse, su loro richiesta, alla Lituania, alla Polonia e alla Svezia.

(3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

a) alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell'allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell'allegato II;

b) alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell'allegato I.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

**DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO
DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL
COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**

del 25 febbraio 2005

relativa all'appendice 1, lettera B, punto 9, dell'allegato 7

(2005/394/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 7 mira ad agevolare gli scambi di prodotti vitivinicoli tra le parti.
- (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'allegato 7, il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione relativa all'attuazione dell'allegato 7 e in particolare formula, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato 7, pro-

poste da presentare al comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici all'allegato 7.

- (4) L'appendice 1, lettera B, punto 9, dell'allegato 7 reca il documento di accompagnamento dei vini importati in provenienza dalla Svizzera conformemente al disposto dell'appendice 1, lettera B, punto 9, della versione originaria dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'appendice 1 dell'allegato 7, il punto 9 della lettera B è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1° ottobre 2004.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.

*Per il Comitato misto per l'agricoltura
Il presidente, capo della delegazione svizzera
Christian HÄBERLI*

*Per la Comunità europea
Il capo unità AGRI AI/2
Aldo LONGO*

*Il segretariato del comitato
Il segretario
Remigi WINZAP*

ALLEGATO

«9. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento di seguito riportato. Il documento di accompagnamento sostituisce il documento VI. 1 di cui al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi⁽¹⁾.

Documento di accompagnamento⁽²⁾ per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera⁽³⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero di riferimento	
3. Destinatario (nome e indirizzo)	4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo)	
	6. Data di spedizione	
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto	7. Luogo di consegna	
8. Designazione del prodotto		9. Quantitativo
10. Indicazioni complementari		11. Partita (numero)
12. Attestati (per taluni vini)		
13. Indicazioni per i vini esportati alla rinfusa Titolo alcolometrico effettivo: Manipolazioni:		
14. Controlli ad opera delle autorità competenti dell'UE	15. Ditta del firmatario e numero di telefono	
	16. Nome del firmatario	
	17. Luogo e data	
	18. Firma	

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Conformemente all'allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

⁽³⁾ La zona viticola presa in considerazione agli effetti del presente documento è il territorio della Confederazione svizzera.»

RETTIFICHE

Rettifica della rettifica del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 28 gennaio 2005)

A pagina 74:

anziché: «A pagina 134, alla fine dell'allegato III C, viene aggiunto il seguente testo:»,

leggi: «A pagina 128, alla fine dell'allegato I, parte III, viene aggiunto il seguente testo:».

Rettifica del regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 126 del 19 maggio 2005)

A pagina 15, nella tabella, alla voce BY:

anziché:

«BY	(073)	Bielorussia	Denominazione corrente: Belorussia»
-----	-------	-------------	-------------------------------------

leggi:

«BY	(073)	Bielorussia»	
-----	-------	--------------	--

A pagina 15, nella tabella, alla voce CI:

anziché:

«CI	(272)	Costa d'Avorio	Denominazione corrente: Ivory Coast»
-----	-------	----------------	--------------------------------------

leggi:

«CI	(272)	Costa d'Avorio»	
-----	-------	-----------------	--

Rettifica della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306 del 22 novembre 2003)

- 1) A pagina 9, articolo 5, paragrafo 1, lettera a):

anziché: «..., altra cosa suscettibile di trasmettere ...»,

leggasi: «..., altra cosa in grado di trasmettere ...»;

- 2) a pagina 10, articolo 8, paragrafo 1:

anziché: «..., comprendente la macellazione preventiva ...»,

leggasi: «..., comprendente l'abbattimento preventivo ...»;

- 3) a pagina 10, articolo 10, paragrafo 1, lettera b), primo comma, in fine:

anziché: «... e in quantità sufficiente;»,

leggasi: «... e in numero sufficiente;»

- 4) a pagina 11, articolo 11, paragrafo 2:

anziché: «... lotta contro i parassiti, ...»,

leggasi: «... lotta contro gli insetti, ...»;

- 5) a pagina 12, articolo 15, paragrafo 1:

anziché: «... di risorse genetiche di animali ...»,

leggasi: «... del patrimonio genetico di animali ...»;

- 6) a pagina 12, articolo 15, paragrafo 2:

sopprimere l'ultima frase: «Tale decisione è notificata senza indugio alla Commissione.»

- 7) a pagina 14, articolo 22, paragrafo 1, lettera b):

anziché: «... o la proliferazione del virus ...»,

leggasi: «... o la diffusione del virus ...»;

- 8) a pagina 25, articolo 51, paragrafo 1, lettera d):

anziché: «d) un regime di immobilizzazione applicabile agli ...»,

leggasi: «d) uno specifico divieto di spostamento degli ...»;

- 9) a pagina 26, articolo 52, paragrafo 1, lettera d):

anziché: «... la zona di protezione o di vigilanza;»,

leggasi: «... la zona di protezione o di sorveglianza;»;

- 10) a pagina 29, articolo 56, paragrafo 3, lettera a):

anziché: «... di animali di riferimento, ...»,

leggasi: «... di animali sentinella, ...»;

- 11) a pagina 33, articolo 65, punto a):

anziché: «..., diagnostica o fabbricazione virus ...»,

leggasi: «..., diagnosi o produzione virus ...»;

- 12) a pagina 34, articolo 68, paragrafo 3, terzo comma:

anziché: «... il virus epizootico e, ...»,

leggasi: «... il virus dell'afta epizootica e, ...»;

- 13) a pagina 38, articolo 78, paragrafo 3, lettera a):

anziché: «a) effettua, almeno nel caso di riferimento e ...»,

leggasi: «a) effettua, almeno nel primo caso segnalato e ...»;

- 14) a pagina 40, articolo 85, titolo:

anziché: «Misure complementari di prevenzione ...»,

leggasi: «Misure supplementari di prevenzione ...»;

- 15) a pagina 41, articolo 91, paragrafo 1:

anziché: «... e ne fissa le attribuzioni 2 adottate ...»,

leggasi: «... e ne fissa le funzioni 2 adottate ...»;

- 16) a pagina 41, articolo 94:

anziché: «La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»,

leggasi: «La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- 17) a pagina 48, allegato IV, paragrafo 3.1:

anziché: «... vengono bruciati, ... il trattamento termico di tutti gli Stati.»,

leggasi: «... vengono ammassati per produrre calore, ... il trattamento termico di tutti gli strati.»;

- 18) a pagina 50, allegato V, paragrafo 2.1.1:

anziché: «... di animali di riferimento, ...»,

leggasi: «... di animali sentinella, ...»;

- 19) a pagina 50, allegato V, paragrafo 3.2.1:

anziché: «..., gli animali vaccinati sono testati per individuare gli anticorpi delle proteine non strutturali, per sondaggio, e il campionamento si baserà ...»,

leggasi: «..., gli animali vaccinati sono testati a campione per individuare gli anticorpi delle proteine non strutturali, e il campionamento si baserà ...»;

20) a pagina 51, allegato VI:

a) paragrafo 2.1.3:

anziché: «..., che devono essere disponibili ...»,

leggasi: «..., che devono essere rintracciabili ...»;

b) paragrafo 2.1.6:

anziché: «... governato e trattato ...»,

leggasi: «... strigliato e trattato ...»;

21) a pagina 62, allegato XII, paragrafo 2:

anziché: «... formare oggetto almeno di due ...»,

leggasi: «... essere sottoposti ad almeno due ...»;

22) a pagina 64, allegato XIII, parte A, paragrafo 6, primo comma, seconda frase, e secondo comma:

anziché: «Tuttavia, qualora tali campioni non siano disponibili o non siano atti al trasporto, si può accettare materiale animale di passaggio ottenuto dalla stessa specie ospite o materiale di coltura cellulare a basso livello di passaggio.

In questo caso occorre indicare gli antecedenti dell'animale o del materiale cellulare di passaggio.»,

leggasi: «Tuttavia, qualora tale materiale non sia disponibile o non sia idoneo al trasporto, questo può essere sostituito con un campione derivato da un primo passaggio ottenuto infettando un animale della stessa specie o da uno dei primi passaggi di coltura cellulare.

Devono essere fornite informazioni sull'animale o sulle cellule su cui è stato passato il materiale.»;

23) a pagina 65, allegato XIII, parte B, paragrafo 1.2, secondo comma:

anziché: «... possono essere richiesti ...»,

leggasi: «... sono disponibili ...»;

24) a pagina 65, allegato XIII, parte B, paragrafo 1.3, primo comma:

anziché: «... in materia di individuazione dell'ARN ...»,

leggasi: «... per la ricerca dell'RNA ...»;

25) a pagina 72, allegato XVII:

a) paragrafo 1:

anziché: «... le competenze di esecuzione ...»,

leggasi: «... il potere legale per l'esecuzione ...»;

b) paragrafo 3, prima frase:

anziché: «... una linea gerarchica ...»,

leggasi: «... una catena di comando ...»;

c) paragrafo 3, seconda frase, in fine:

anziché: «... il veterinario capo»,

leggasi: «... il direttore generale della DGSA.»
